



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 369 DEL 07/05/2024

COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 (PARTE STABILE) – ART. 79 COMMI 1 E 1 BIS DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16.11.2022 - INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DELLA D.D. 171 DEL 29/02/2024

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Bendini Francesco

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 91 e 92 del 28/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024 -2026;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 4/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamata la D.D. n. 171 del 29/02/2024 avente ad oggetto “ Costituzione fondo risorse decentrate dipendenti - parte stabile- anno 2024 art 79 CCNL 16/11/2022 impegno di spesa”, a seguito di approfondimenti sulla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2024 e precisamente in merito all’art 79 comma 1 lettera a), e a causa di alcuni errori materiale nei calcoli della costituzione dello stesso, si ritiene necessario modificare la precedente determinazione con il presente atto;

Visto l’art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che disciplina la costituzione del Fondo risorse decentrate, sia per la parte stabile (commi 1 e 1 bis) sia per la parte variabile ;

Visto in particolare l’art. 79 comma 1, il quale testualmente recita: “1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.”

Visto l’art. 79 comma 1 bis, il quale testualmente recita: “1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3”;

Visto l'art. 7 comma 4 del CCNL 16.11.2022 che elenca in maniera dettagliata, tassativa ed esclusiva, le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

Considerato che tra le materie indicate in maniera tassativa non vi è la costituzione del Fondo di cui al citato articolo 79 commi 1 e 1bis del CCNL 2019-2021, per cui tale materia è sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e si configura come atto gestionale unilaterale, preliminare alla trattativa sulla ripartizione del Fondo stesso;

Visto il Documento A , parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale contiene la quantificazione dettagliata della parte stabile del Fondo, con l'indicazione delle fonti contrattuali dalle quali trae origine ciascuno stanziamento, sia con riferimento al CCNL Funzioni Locali 2019 – 2021, sia con riferimento alle fonti contrattuali originarie, anche al fine di rendere evidenti le modalità di determinazione degli importi di parte stabile;

Visto l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale, modificando la disciplina per il calcolo del limite del Fondo, ha stabilito che *“.....a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale ..... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”* senza più, quindi, alcun obbligo di decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Visto l'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, il quale ha nuovamente modificato la disciplina del limite del Fondo, stabilendo che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 Marzo 2020 (G.U. n. 108 del 27 Aprile 2020), che all'art. 1 comma 2 espressamente prevede che le previsioni in materia di trattamento accessorio di cui all'art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 si applicano nei Comuni con decorrenza dal 20.04.2020;

Vista la Nota MEF-RGS prot.179877 del 1.9.2020 contenente istruzioni applicative della disciplina di cui all'art.33 comma 2 del D.L.34/2019 per i Comuni, concernente l'adeguamento del limite di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio, relative al calcolo del valore medio delle risorse del trattamento accessorio assoggettate a limite destinate al personale in servizio al 31.12.2018 nonché al calcolo delle variazioni di personale a tempo indeterminato registrate in corso d'anno legittimanti l'adeguamento del limite;

Vista la circolare Mef-Rgs n.16 del 15.06.2020 avente ad oggetto *”Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”* secondo la quale, ai fini della determinazione del limite delle risorse destinate al trattamento accessorio nell'anno 2016 in applicazione della disciplina prevista dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 *“a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione”* ;

Ritenuto pertanto, in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, come già fatto per il Fondo 2023, di assumere la disposizione normativa sopra citata (art. 33 comma 2 - ultimo periodo del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge n. 28 giugno 2019, n. 58) calcolando il limite del Fondo per il trattamento accessorio

complessivamente inteso, come riportato nel Documento A allegato alla presente Determina dirigenziale ;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra esposto, il limite massimo del Fondo, provvisoriamente assunto per il 2024, complessivamente inteso, è pari a € 1.002.990,78, e che si procederà, prima della costituzione definitiva dei fondi 2024 (comprensivi anche della parte variabile) ad una verifica se esistano, per lo stesso anno, le condizioni per un suo eventuale aumento, con riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale previsto in servizio al 31.12.2024 rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, in applicazione dell'art.33 comma 2 del D.L.34/2019 ;

Accertato che l'importo delle risorse stabili di cui al presente provvedimento rientra ampiamente nel limite per il trattamento accessorio del personale e dato atto che prima della costituzione del Fondo comprensiva anche della parte variabile si procederà, in corso d'anno, ad una quantificazione definitiva dell'importo complessivo del Fondo e della verifica del rispetto del limite per il 2024;

Ritenuto di provvedere alla costituzione della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € 786.717,26, come risulta nel Documento A già in precedenza richiamato;

Dato atto che con successiva determinazione, a seguito della formulazione di apposite direttive da parte della Giunta Comunale, verranno quantificati gli eventuali stanziamenti del Fondo risorse decentrate 2024 anche per quanto riguarda la parte variabile;

Verificato che le risorse di parte stabile del fondo risorse decentrate dell'anno 2024, quantificate nella misura di **€ 786.717,26**, sono previste negli stanziamenti della spesa di personale del BPF 2024-2026 esercizio 2024, approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2023, immediatamente esecutiva;

Visto l'art. 80 comma 1 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 disciplinante l'utilizzo dei fondi risorse decentrate dall'anno 2023 secondo il quale gli enti finanziano a carico delle risorse stabili del fondo i seguenti istituti:

- 1) differenziali di progressione economica;
- 2) quote dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b e c) del CCNL del 22.1.2004;
- 3) incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido di cui all'art. 31 comma 7 secondo periodo del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
- 4) indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex –VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL del 6.7.1995.

Visto l'art. 79 comma 1 ultimo capoverso del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 che testualmente recita *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito*

*del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”;*

Visto l'orientamento applicativo Aran AL-1714 secondo il quale tra gli istituti del trattamento economico del personale che devono essere finanziati necessariamente con oneri a carico delle risorse decentrate stabili effettivamente disponibili presso ciascun ente sono ricompresi altresì “ *gli oneri per il finanziamento per la riclassificazione di alcune categorie di personale, secondo le previsioni del CCNL del 31.3.1999*”;

Visto l'orientamento applicativo Aran CFL-174 secondo il quale il calcolo dell'incremento a regime previsto dall'art. 79 comma 1 lett. d del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 da iscrivere sulle risorse stabili del Fondo è pari “*alle differenze tra gli incrementi a regime dal 1.1.2021 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali*”;

Considerato che nel bilancio "armonizzato" le spese di personale comprensive delle risorse del fondo per politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività vanno suddivise all'interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, al fine di avere una corretta rappresentazione della spesa complessiva afferente a ciascuna Missione/Programma relativa alle diverse tipologie di spesa secondo la classificazione economica, in base all'articolazione per Titoli e Macroaggregati;

Visto l'art. 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, secondo il quale "le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati";

Richiamato il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria cd. potenziata illustrato nell'Allegato 1 del citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che prevede che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E' in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati";

Visto il principio contabile applicato della competenza finanziaria descritto nell'allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. relativo alla spesa di personale che al punto 5.2 stabilisce l'imputazione contabile "*nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale*";

Dato atto che, a valere sugli stanziamenti del BPF 2024-2026 – esercizio 2024 della spesa di personale finanziati dalla risorse della parte stabile del Fondo, è stato costituito automatico impegno di spesa per le voci stipendiali relative al trattamento fisso e continuativo in godimento dal personale in forza al 1.1.2024 e previste per l'esercizio 2024 ;

Verificate, ai fini dell'espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

- 1) Di costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (parte stabile) per un importo complessivo di € 786.717.26 , come risulta dal prospetto di cui al Documento A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che la complessiva quantificazione del Fondo risorse decentrate 2024, comprensivo della parte variabile, sarà effettuato con apposito atto determinativo nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 33 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria per complessivi € 786.717.26 delle risorse di parte stabile del Fondo 2024 è prevista a valere sugli stanziamenti della spesa di personale del BPF 2024-2026 esercizio 2024, approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28.12.2023, avente per oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026: APPROVAZIONE ” e relativi allegati, immediatamente esecutiva, come in premessa specificato ;
- 4) Di dare atto che per il finanziamento degli istituti economici fissi e continuativi indicati dall'art. 80 comma 1 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 finanziati a valere sulle risorse stabili del Fondo 2024 ed esigibili nel 2024 sono stati assunti i relativi impegni di spesa all'inizio dell'esercizio sulle pertinenti voci di spesa del personale ;
- 5) Di dare atto che per il finanziamento degli istituti economici del salario accessorio previsti dall'art. 80 comma 2 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022 , finanziati a valere sulle risorse stabili del Fondo 2024 ed esigibili nel 2024 in relazione agli specifici servizi attivati dall'ente per i quali risultano verificate le condizioni di spettanza delle indennità previste e disciplinate, anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi , direttamente dal CCNL vigente e dai CCI sottoscritti dal Comune di Cattolica e che pertanto possono essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro sono stati assunti i relativi impegni di spesa ;
- 6) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Volpini - Dirigente del Settore 4 “Servizio Gestione giuridica del personale”, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul portale del Comune di Cattolica.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 07/05/2024

Firmato

*Francesco Bendini / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

## COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE 2024 -RISORSE STABILI

TOTALE RISORSE	Risorse sottoposte al limite ex art. 23 c. 2 DLgs 75 / 2017	Risorse <b>non</b> sottoposte a limite ex art. 23 c. 2 DLgs 75 / 2017
-------------------	--	---

## SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Art. 67 comma 1 CCNL 21.05.2018 - Unico importo consolidato al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative 2017	€ 678.686,41	€ 678.686,41	
1 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 22.01.2004) ART.67 C.1 CCNL 2016/2018	€ 511.479,10	€ 511.479,10	
2 INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	€ 63.198,24	€ 63.198,24	
3 INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	€ 26.628,70	€ 26.628,70	
4 INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	€ 29.199,56	€ 29.199,56	
5 RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	€ 29.498,96	€ 29.498,96	
6 RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2011	€ 46.070,00	€ 46.070,00	
7 INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 01/04/1999)	€ 1.786,68	€ 1.786,68	
8 INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1/04/1999 PARTE FISSA)	€ 18.592,45	€ 18.592,45	
9 INCREMENTO 0,20% MS 2001 PER ALTE SPECIALIZZAZIONI (ART 67, C.1 CCNL 21/05/2018)	€ 11.285,40	€ 11.285,40	
10 RIDUZIONE PER IMPORTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E RISULTATO – DESTINATO COME DA CCDI ANNO 2017	-€ 59.052,68	-€ 59.052,68	

## Art. 67 comma 2 CCNL 21.05.2018 - Incrementi stabili non soggetti al limite € 28.890,68 € 28.890,68

Art. 67 comma 2 lett. a) Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	€ 17.305,60		€ 17.305,60
Art. 67 comma 2 lett. b) - Differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 (differenziali PEO)	€ 11.585,08		€ 11.585,08

## Art. 67 comma 2 CCNL 21.05.2018 - Incrementi stabili soggetti al limite € 8.638,13 € 8.638,13

Art. 67 comma 2 lett. c) - Importo retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio (dal 01.01.2018 al 31.12.2023), di cui € 946,53 anno 2023	€ 8.638,13	€ 8.638,13	
Art. 67 comma 2 lett. d) - Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;			
Art. 67 comma 2 lett. e) - Importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito			
Art. 67 comma 2 lett. g) - Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate			
<b>Riepilogo Art. 79 comma 1 lett. A) CCNL 16.11.2022</b>	<b>€ 716.215,22</b>	<b>€ 687.324,54</b>	<b>€ 28.890,68</b>

## Incrementi di parte stabile - Art. 79 comma 1 lett. b, c, d e comma 1 bis del CCNL 16.11.2022 € 70.502,04 € 70.502,04

Art. 79 comma 1 lett. b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	€ 16.055,00		€ 16.055,00
Art. 79 comma 1 lett. c) - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale			
Art. 79 comma 1 lett. d) - Differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi sugli stipendi tabellari) - (differenziali PEO)	€ 13.359,84		€ 13.359,84
Art. 79 comma 1 bis - dal 1.04.2023 - Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (quote prima a carico del bilancio) - (da 1.4.2023 - entrata in vigore del nuovo sistema classificazione) corrispondenti ad € 41087,20 su base annua a regime (personale a t.i.)	€ 41.087,20		€ 41.087,20

## Risorse stabili (art. 79 comma 1 CCNL 16.11.2022) € 786.717,26 € 687.324,54 € 99.392,72



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
<http://www.cattolica.net>  
PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

P.IVA 00343840401  
[email:info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



CITTÀ DI CATTOLICA

## SETTORE 1:

Servizi finanziari - Organizzazione e gestione giuridica del Personale - Gestione economica e previdenziale del personale - Economato, acquisti interni, parcometri - Turismo, sport, manifestazioni - Tributi - Partecipate, farmacie - Contratti e gestione demaniale - Manutenzioni e Decoro urbano - URP protocollo, archivio, Messi - Sistemi informativi

## Gestione Giuridica del Personale

## Allegato A)

<b>CALCOLO LIMITE COMPLESSIVO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'ENTE (art. 33 comma 2 - ultimo periodo del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge n. 28 giugno 2019, n. 58)</b>			
A	FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 AL NETTO IMPORTI NON SOGGETTI A LIMITE COMMA 236 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208/2015	€ 750.974,92	Importo certificato con verbale dei revisori n. 27 del 23/12/2016 (importo complessivamente certificato € 790.773,92, che al netto degli importi non assoggettati al limite, ammonta ad € 750.974,92
B	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 59.052,68	Fondo storico 2017 come da relazione illustrativa e tecnico finanziaria trasmessa ai revisori a corredo destinazione 2017, sulla quale si sono favorevolmente espressi con verbale n. 18 del 19/9/2018
C	LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016 AL NETTO FONDO P.O. (A - B)	€ 691.922,24	
D	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 57.769,22	Fondo storico 1998 (art. 31, comma 2, lett. a) CCNL 6/7/1995 dopo applicazione art. 15 - lett. A CCNL 1/4/99) al netto riduzione 3% art. 14 c.1 CCNL 1/4/1999
E	LIMITE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	€ 155.359,46	Limite costituito dal fondo 2016, certificato con verbale revisori n. 28 del 23/12/2019, nell'importo complessivo di € 157.578,79, cui € 2.219,33 relativo a risorse variabili ed € 155.359,46 a risorse stabili
F	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	€ 38.887,18	Importo ricavato da tabella 12 conto annuale 2016 (liquidato anno 2016 per retribuzione di posizione e risultato segretario comunale)
	<b>LIMITE COMPLESSIVO (C+D+E+F)</b>	<b>€ 1.002.990,78</b>	